



# TRIBUNALE DI PALERMO

## IL PRESIDENTE

Visti i provvedimenti emessi da questa Presidenza in data 8 maggio 2020 e 12 giugno 2020, contenenti le misure organizzative dettate per il periodo intercorrente tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (come modificato in sede di conversione dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente dall'art. 3 D.L. 30 aprile 2020, n. 28), al duplice fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

visto l'art. 3, comma 1, lett. b-bis), D.L. 30 aprile 2020 n. 28, come convertito in L. 25 giugno 2020, n. 70, che ha modificato il termine di vigenza delle misure organizzative ex art. 83, commi 6 e 7, D.L. 18/2020, sostituendo le parole "31 luglio 2020" con le parole "30 giugno 2020";

ritenuto, conseguentemente, che, a decorrere dal 1° luglio 2020, cessano le misure organizzative adottate con i provvedimenti sopra citati e, pur restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti giusta la previsione dell'art. 1, comma 2, L. 70/2020, devono essere ripristinate le ordinarie modalità di svolgimento delle udienze e di deposito degli atti presso le cancellerie seppur nel rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie ancora vigenti, ivi comprese quelle precauzionali di distanziamento sociale e quelle imposte dai Documenti di valutazione Rischi del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace come aggiornati in relazione all'emergenza sanitaria ancora in corso;

### DISPONE

1) che, a partire dal 1° luglio 2020, le udienze saranno celebrate con le ordinarie modalità nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria vigenti e delle previsioni del DVR sui limiti di affollamento delle aule.

A quest'ultimo fine, ove necessario, il giudice potrà disporre di procedere a porte chiuse facendo ricorso alle vigenti previsioni dei codici di rito.

Restano salve le diverse modalità di celebrazione delle sole udienze già anteriormente così disposte in forza dei decreti di questa Presidenza dell'8 maggio e 12 giugno 2020, giusta ultrattività degli effetti ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 25 giugno 2020 n. 70.

2) che, a partire dal 1° luglio 2020, il deposito di tutti gli atti presso le cancellerie avverrà secondo le ordinarie modalità rispettivamente già previste e precedentemente in vigore per i settori civile e penale nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria vigenti.

Conseguentemente, anche al fine di evitare attese negli spazi antistanti, per l'accesso alle cancellerie è raccomandato il ricorso alle prenotazioni con modalità telematiche o telefoniche.

3) le suddette disposizioni valgono anche per gli uffici del Giudice di Pace di Palermo e Partinico.

Si comunichi:

- al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore Generale della Repubblica;
- al Procuratore della Repubblica;
- al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palermo;
- a tutti i magistrati ordinari e onorari del Tribunale;
- al Dirigente, ai coordinatori, ai direttori e a tutto il personale amministrativo;
- agli Uffici del Giudice di Pace di Palermo e Partinico.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Palermo.

Palermo 30 giugno 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE VICARIO

*Alfredo Montalto*  
